



Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II civile
Ufficio procedure concorsuali

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Giuliana Filippello, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **124-1/2025** per l'ammissione al concordato minore familiare ex artt. 66, 74 e ss. CCII promosso da FRANCO MAZZETTI (C.F. MZZFNC57S07E463M), [REDACTED], [REDACTED], PAOLA TORTORELLI (C.F.: TRTPLA57L60D472P), [REDACTED], [REDACTED] e ILARIA MAZZETTI (C.F. MZZLRI80P63E388K) [REDACTED], [REDACTED] con gli avvocati Piero Novelli e Matteo Novelli, l'*advisor* dott.ssa Filomena Mangiacotti e con l'ausilio dell'OCC, dott. Antonio Gitto,

vista la delega istruttoria,

sentite le parti all'udienza del 16/10/2025, ove la decisione è stata riservata,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- 1.** Con ricorso iscritto a ruolo in data 19/08/2025 FRANCO MAZZETTI, PAOLA TORTORELLI e ILARIA MAZZETTI, hanno proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore familiare ai sensi degli artt. 66, 74 e ss. CCII, ed hanno provveduto all'integrazione della documentazione allegata alla suddetta domanda, disposta con decreto del 27/08/2025;
- 2.** Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto i ricorrenti sono residenti nel Comune di Ancona;
- 3.** È ammissibile la proposizione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 66 CCII, nella forma dello strumento prescelto del concordato minore, tenuto conto della ricorrenza di uno dei requisiti richiesti in via alternativa dalla norma, ovvero la medesima radice genetica del sovraindebitamento;
- 4.** Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:

- i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII;
- la proposta di concordato prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda;
- gli istanti hanno domandato l'apertura della procedura di concordato minore, per quanto riguarda FRANCO MAZZETTI, in relazione ai debiti contratti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale di gestione di un bar svolta nelle forme dell'impresa familiare cessata il 22/12/2022, per quanto attiene PAOLA TORTORELLI, quale terza datrice di ipoteca e fideiussore, e per ILARIA MAZZETTI, quale fideiussore.
- attesa la già rilevata natura imprenditoriale dell'attività esercitata e dell'indebitamento che ne è conseguito deve escludersi in capo ai ricorrenti la qualifica di consumatori secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) CCII;
- non risultano, peraltro, superati in capo ai medesimi ricorrenti i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, dal che deriva la legittimazione alla richiesta di apertura della procedura di concordato minore;

5. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

6. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, riguardo alle quali l'esperto rileva che l'attività di rivendita di bar e tabacchi, finanziata con mutuo fondiario della BCC di Ancona e Falconara Marittima del valore di euro ██████████ si è sin da subito dimostrata non redditizia, per cause non dipendenti dall'imprenditore e anche collegate al verificarsi di fenomeni di negativa congiuntura economica;

- b) quanto alle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, le circostanze indicate nel punto che precede hanno determinato, vista l'impossibilità di farvi fronte con i mezzi ordinari, la necessità di procedere ad una rinegoziazione dell'originario debito bancario, prevedendone una dilazione, nonché di far ricorso a nuove erogazioni non atte a consentire il superamento dello stato di crisi;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che i creditori, con particolare riferimento all'ipotecario, risulterebbero avvantaggiati dalla proposta concordataria tenuto conto che conseguirebbero in tempi più rapidi il pagamento del dovuto per il tramite della divisione volontaria dei due immobili di proprietà dei fratelli Tortorelli, con incidenza diretta sulla remuneratività del compendio spettante a PAOLA TORTORELLI, prevedendosi anche un termine per il pagamento del conguaglio, e beneficerebbero dell'apporto di finanza esterna dell'importo di euro [REDACTED], proveniente da risparmi personali di Marco Principe, coniuge di Ilaria Tortorelli in regime di separazione dei beni, altrimenti non conseguibile nell'ipotesi liquidatoria alternativa);
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura pari ad euro [REDACTED], cui sono da aggiungersi euro [REDACTED] a titolo di compenso spettante agli advisor legali e finanziari;

7. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, e, conseguentemente all'integrazione documentale da parte dei ricorrenti, ha relazionato in merito al comportamento dei soggetti finanziatori nella valutazione del merito creditizio dei ricorrenti, ritenendo, in particolare che, pur non potendosi esprimere puntualmente, esistessero le condizioni per la concessione dei finanziamenti contratti dall'anno 2020 al 2022;

8. Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo ammontante ad [REDACTED] (composto da [REDACTED] quali crediti ipotecari, [REDACTED] quali crediti privilegiati, € [REDACTED] quali crediti chirografari, oltre spese in prededuzione come sopra indicate) di cui:

- euro [REDACTED] per esposizione debitoria di Franco Mazzetti;
- euro [REDACTED] per debiti riferibili a Paola Tortorelli;
- euro [REDACTED] per debiti riferibili a Ilaria Mazzetti;

e di un attivo pari ad [REDACTED] composto da:

- [REDACTED], quale corrispettivo derivante dalla vendita di fabbricato urbano sito in [REDACTED], negozio uso poliambulatorio censito al foglio 5 mapp.498 sub. 4 cat. C/1 mq 177, oltre agli affitti maturati e maturandi sul bene;

- [REDACTED] quale corrispettivo derivante dalla vendita di fabbricato urbano sito in [REDACTED] censito al foglio 5 mapp. 1631 sub. 8 cat. A/2 stimato da CTU nell'esecuzione immobiliare nr. 45/2024;
- [REDACTED] a titolo di conguaglio, a carico del sig. Michele Tortorelli, a seguito di divisione consensuale degli immobili tra Paola Tortorelli e il citato fratello;
- [REDACTED] derivanti dalla vendita del motociclo di tipo Triumph, immatricolato nell'anno 2008, tg. [REDACTED];
- [REDACTED] derivanti dalla vendita dell'autoveicolo di tipo Ford, immatricolato anno 2016, tg. [REDACTED];
- [REDACTED] quale quota dello stipendio e/o trattamento pensionistico eccedente rispetto a quanto necessario per il sostentamento della famiglia (composta dal ridetto e dalla coniuge), messo a disposizione da Mazzetti Franco per anni 3;
- [REDACTED] quale finanza esterna, messa a disposizione da Marco Principi, coniuge di Ilaria Mazzetti in regime di separazione dei beni, e già conferita alla procedura a mezzo di assegno circolare;

la proposta prevede:

- a) l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
- b) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti:
 - il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per [REDACTED] oltre accessori come per legge (classe 1 non votante);
 - il pagamento integrale del creditore ipotecario, BBC di Falconara Marittima, per la parte non degradata, per euro [REDACTED] (al netto dei costi in prededuzione afferenti alla massa ipotecaria), o la maggiore/minore somma che si ricaverà dalla vendita ed al massimo entro l'ammontare del credito ipotecario (classe 2 non votante);
 - il pagamento dei creditori privilegiati tributari, per la parte non degradata, al 100% nella misura del 10% del loro credito totale (per euro [REDACTED] debiti Mazzetti Franco, ed euro [REDACTED] debiti Tortorelli Paola) (classe 3 non votante);
 - il pagamento dei creditori privilegiati previdenziali, per la parte non degradata, al 100% nella misura del 11% del loro credito totale (per euro [REDACTED] debiti Mazzetti Franco, ed euro [REDACTED] debiti Tortorelli Paola) (classe 4 non votante);
 - il pagamento dei creditori privilegiati Enti locali, per la parte non degradata, al 100% nella misura del 9% del loro credito (per euro [REDACTED] debiti Mazzetti Franco, ed euro [REDACTED] debiti Tortorelli Paola) (classe 5 non votante);
 - il pagamento dei creditori ipotecari, per la parte degradata, debiti bancari e finanziari, nella misura del 6,50%, o nella minore/maggiore somma rispetto al ricavato delle vendite, del loro credito pari complessivamente ad euro [REDACTED] (classe 6);

- il pagamento dei creditori privilegiati, per la parte degradata, nella misura del 7,50%, o nella minore/maggiore somma rispetto al ricavato delle vendite, del loro credito per un totale di euro [REDACTED] (classe 7);
- il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 5%, o nella minore somma rispetto al ricavato delle vendite, del loro credito per un totale di euro [REDACTED] (classe 8);
- il pagamento del creditore MCC, titolare di un credito derivante dall'escussione Finanziamento Covid da parte di BCC di Falconara per euro [REDACTED] al 100% nella misura del 8,5% (classe 9, non ammessa al voto);

c) prevede la suddivisione dei creditori in 9 classi e indica in modo sufficientemente specifico tempi, consistenti in quelli di esitazione degli immobili e di versamento del conguaglio da parte di Michele Tortorelli, e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, indicando il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta come sopra specificato;

9. Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo i ricorrenti prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori ed il loro stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 CCII ovvero che i medesimi debitori abbiano compiuto atti in frode ai creditori o che siano già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

10. Ritenuto che si debba provvedere alla nomina del commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell'OCC, essendo richiesta la sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari e che la nomina appaia necessaria per tutelare gli interessi delle parti ex art. 78, comma 2-bis, CCII;

visti gli artt. 66, 74 e ss. CCII;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura familiare di concordato minore di **FRANCO MAZZETTI** (C.F. MZZFNC57S07E463M), [REDACTED]

[REDACTED] **PAOLA TORTORELLI** (C.F.: TRTPLA57L60D472P), [REDACTED]

[REDACTED] e **ILARIA MAZZETTI** (C.F. MZZLRI80P63E388K) [REDACTED]

conferma la nomina del dott. **Antonio Gitto**, anche per la carica di commissario giudiziale affinché svolga le funzioni dell'OCC;

ordina ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento entro **giorni 10** dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione da parte della cancelleria;

assegna ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII;

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII;

onera l'OCC di relazionare al GD **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

riserva di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori e con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e che le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;

dispone, per l'effetto, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 45/2024 r.g. es. imm. pendente dinanzi al Tribunale di Ancona avverso Paola Tortorelli;

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati dei ricorrenti diversi da nome cognome e codice fiscale – e nel registro delle imprese.

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC.

Ancona, li 28/10/2025

Il Giudice delegato
dott.ssa Giuliana Filippello